*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 126° — Numero 56

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 6 marzo 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

### AVVERTENZA

**In data odierna è pubblicato anche il n. 56-bis riservato alla Corte costituzionale**

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 febbraio 1985, n. 51.

**Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiani - ATI S.p.a.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le forniture e per le somministrazioni di beni e servizi da parte dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a. - e delle società in cui l'ATI assume partecipazioni in base all'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a concedere anticipazioni di pagamento, fino ad un massimo del 70 per cento del loro importo, con facoltà di chiedere idonea garanzia fidejussoria.

Le anticipazioni saranno gradualmente recuperate sulle liquidazioni relative alle forniture o somministrazioni per le quali sono state concesse, nella stessa misura percentuale.

L'erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma è subordinata all'assicurazione contro i rischi dell'incendio delle giacenze di prodotti da fornire e delle relative materie prime e semilavorati, con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata, qualora esigenze commerciali lo richiedano, a concedere dilazioni di pagamento, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla consegna, sui beni ceduti in vendita all'ATI ed alle società da questa partecipate, con facoltà di chiedere idonea garanzia fidejussoria.

Le società per azioni, alle quali trasferire o conferire partecipazioni azionarie ed altre attività, possono essere costituite dall'ATI anche mediante la sottoscrizione dell'intero capitale sociale.

Art. 2.

Per il completamento del programma di riorganizzazione dell'ATI e la ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di detta società è assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento di lire 30 miliardi per l'anno 1984. La utilizzazione del finanziamento avrà luogo, anche in più volte ed in esercizi successivi, per la realizzazione di progetti finalizzati, debitamente approvati dagli organi statutari, attraverso corrispondente aumento del capitale sociale dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a. Il progetto di ristrutturazione dell'intero comparto tabacchicolo sarà definito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Completamento del programma di riorganizzazione dell'ATI (Azienda tabacchi italiani) S.p.a. e ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di detta società ».

Con decreti del Ministro del tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

*Nota all'art. 1, primo comma*:

— Il testo dell'art. 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, concernente « Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981-83 e trasferimento della partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a. all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », è il seguente:

« La partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a., detenuta dall'EFIM, è trasferita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali, verso corrispettivo del suo valore determinato secondo le risultanze del bilancio di funzionamento alla data del giorno precedente il trasferimento azionario,, ed approvato dai competenti organi statutari.

Le azioni dell'ATI S.p.a. sono iscritte ed inventariate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in apposito conto patrimoniale ed i relativi dividendi sono riscossi e versati al bilancio di entrata dell'Amministrazione medesima, previa acquisizione del corrispondente bilancio di esercizio debitamente approvato.

L'ATI S.p.a., oltre alle attività costituenti l'attuale oggetto sociale, è autorizzata a svolgere le stesse attività ed altre ad essa collegate da vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarità, anche attraverso partecipazioni societarie, in Italia ed all'estero.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a concorrere ad eventuali aumenti di capitale dell'ATI S.p.a. anche mediante apporti di singole attività immobiliari iscritte nei conti patrimonaili ed a conferire, attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale.

La commercializzazione del sale sarà effettuata dall'ATI mediante costituzione di apposita società per azioni, alla quale partecipano aziende produttrici nazionali a prevalente capitale pubblico.

Su designazione del Ministro delle finanze possono essere chiamati a far parte degli organi sociali dell'ATI S.p.a., in rappresentanza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, funzionari della predetta Amministrazione, da collocare fuori ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni. Restano in vigore le disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

Per la riorganizzazione dell'ATI S.p.a. e l'avvio di un programma di ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di tale società, è assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento complessivo di lire 20 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1982 e lire 10 miliardi per l'anno 1983 ».

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1706):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 18 maggio 1984.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede legislativa, il 1° giugno 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 20 settembre 1984 e approvato il 28 novembre 1984.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1043):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 18 dicembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede deliberante, il 7 febbraio 1985.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 5 febbraio 1985.

Esaminato dalla VI commissione, in sede deliberante, e approvato il 12 febbraio 1985.

---

LEGGE 27 febbraio 1985, n. **52**.

**Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE AL LIBRO SESTO DEL CODICE CIVILE ED ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

Art. 1.

L'articolo 2659 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2659. - (*Nota di trascrizione*). — Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826.

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto ».

Art. 2.

Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 2660 del codice civile è sostituito dal seguente:

« 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 2664 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2673 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri* nei modi e nelle ore fissati dalla legge ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 2674 dl codice civile è sostituito dal seguente:

« Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7) ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 113 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 113-*bis*. — Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile.

Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.

Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 2674 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 2674-*bis* - (*Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione*). — Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 113-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 113-*ter*. — Il reclamo previsto nell'articolo 2674-*bis* del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.

Contro il provvedimento del tribunale è consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.

A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.

Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto ».

Art. 9.

L'articolo 2677 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2677 - (*Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione*). — Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico ».

Art. 10.

L'articolo 2678 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2678 - (*Registro generale*). — Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione ».

Art. 11.

L'articolo 2679 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2679 - (*Altri registri da tenersi dal conservatore*). — Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:

1) per le trascrizioni;

2) per le iscrizioni;

3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge ».

Art. 12.

L'articolo 2680 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2680 - (*Tenuta del registro generale d'ordine*). — Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.

Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine ».

Art. 13.

L'articolo 2826 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2826 - (*Indicazione dell'immobile ipotecato*). — Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati

di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono».

Art. 14.

L'articolo 2839 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2839 - (*Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca*). — Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.

La nota deve indicare:

1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.

Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;

2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;

3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;

5) gli interessi e le annualità che il credito produce;

6) il tempo della esigibilità;

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826 ».

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 2887 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione ».

## Titolo II

## NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO

Art. 16.

I servizi delle conservatorie dei registri immobiliari sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici.

Le procedure, i sistemi e i tempi di attuazione saranno stabiliti con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli. Lo stesso decreto potrà autorizzare, anche in sostituzione della nota in doppio originale di cui al primo comma dell'articolo 2659 del codice civile, la presentazione di una nota redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota e della certificazione di avvenuta esecuzione della formalità.

Con lo stesso o con successivo decreto interministeriale viene stabilita per ciascuna conservatoria la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato.

Art. 17.

Le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659, 2660 e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia.

Apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione.

Ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione.

Eventuali condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota e la descrizione sommaria dei fabbricati in corso di costruzione devono essere riportati nello spazio predisposto nel modello di nota di cui al primo comma.

E' ammesso l'uso di intercalari, conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria, quando esigenze della formalità lo richiedano.

L'ufficiale rogante o il richiedente la formalità deve sottoscrivere per esteso le note.

L'avviso di vendita esattoriale costituisce il titolo per la trascrizione del pignoramento.

Ad eccezione delle rettifiche eventualmente occorrenti per errori materiali dell'ufficio e per le trascrizioni, iscrizioni e rinnovazioni da eseguirsi d'ufficio a norma di legge, non è consentito alle conservatorie di redigere le note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione, nonché le domande di certificati ipotecari.

Art. 18.

Oltre ai casi previsti dall'articolo 2674 del codice civile, il conservatore non può ricevere le note di trascrizione, iscrizione o annotazione quando non sono conformi alle disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 19.

Il conservatore, oltre ai registri di cui agli articoli 2678 e 2679 del codice civile, deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16.

Le annotazioni previste dalla legge sono eseguite in calce alle note originali di cui all'articolo 2664 del codice civile mediante indicazione della natura, della data e del numero particolare della formalità di annotazione.

Art. 20.

Per ogni ispezione ipotecaria il richiedente deve presentare alla conservatoria apposita richiesta su moduli a stampa forniti dall'Amministrazione finanziaria.

La richiesta deve contenere l'indicazione delle generalità delle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle società, anche semplici, e delle associazioni non riconosciute.

La conservatoria rilascia al richiedente l'elenco delle formalità riguardanti il nominativo richiesto, con l'indicazione delle rispettive annotazioni eventualmente eseguite.

Per le formalità non ancora registrate è consentita l'ispezione sulle note presentate.

Il richiedente può in ogni caso avere in visione la nota originale o il titolo.

Il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16 potrà autorizzare le ispezioni anche mediante interrogazione a distanza direttamente sugli elaboratori elettronici utilizzati dalle conservatorie, stabilendone le modalità e le caratteristiche tecniche.

Art. 21.

Per il rilascio di ogni stato o certificato, generale o speciale, delle trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni e per ogni copia delle medesime formalità, delle note originali, delle annotazioni e dei titoli depositati nelle conservatorie, il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscrittta, compilata su moduli a stampa conformi a quelli approvati dalll'Amministrazione finanziaria.

E' fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalità.

Il conservatore rilascia alla parte richiedente ricevuta in carta libera delle domande di certificati e copie.

Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad un'unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.

Art. 22.

I certificati ipotecari devono contenere, oltre alla copia della domanda di parte, l'elenco cronologico e le copie delle relative formalità.

E' consentito chiedere copia di singole note originali.

Non devono essere comprese nei certificati ipotecari le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nei termini di legge.

Le certificazioni negative possono essere redatte anche mediante scritturazione meccanica.

Art. 23.

I conservatori dei registri immobiliari devono inviare ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine.

Art. 24.

Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni feriali.

Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11.

Art. 25.

I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; sotto ogni altro riguardo essi dipendono dal Ministero delle finanze.

Art. 26.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari.

Art. 27.

Sino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16, non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 19.

Le ispezioni, le certificazioni ed il rilascio di copie, in relazione a formalità eseguite fino a tutto il giorno precedente l'attivazione del servizio meccanografico, si effettuano secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Nelle conservatorie e negli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata effettuata la riproduzione delle note relative alle formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione previste dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, i registri particolari sono costituiti dalle raccolte delle note tenute nei modi di cui all'articolo 2664 del codice civile.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 29.

Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.

Art. 30.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2669 ed il secondo comma dell'articolo 2836 del codice civile, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 31.

La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigillli:* MARTINAZZOLI

## NOTE

*Nota all'art.* 2:

— Il testo dell'art. 2660 del codice civile (Trascrizione degli acquisti a causa di morte), come risultante a seguito della sostituzione del numero 1) del secondo comma operata dall'art. 2 della legge qui pubblicata, è il seguente:

« Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) *il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto;*

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;

6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fedecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692 ».

*Nota all'art.* 3:

— Il testo dell'art. 2664 del codice civile (Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota), come risultante a seguito della sostituzione del primo comma operata dall'art. 3 della legge qui pubblicata, è il seguente:

« *Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale.*

Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate ».

*Nota all'art.* 4:

— Il testo dell'art. 2673 del codice civile (Obblighi del conservatore), come risultante a seguito della sostituzione del secondo comma operata dall'art. 4 della legge qui pubblicata, è seguente:

« Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.

*Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.*

Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio ».

*Nota all'art.* 5:

— Il testo dell'art. 2674 del codice civile (Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio), come risultante a seguito della sostituzione del primo comma operata dall'art. 5 della legge qui pubblicata, è il seguente:

« *Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli* 2657, 2660, *primo comma,* 2821, 2835 *e* 2837 *o non è presentato con le modalità previste dall'articolo* 2658 *e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli* 2659, 2660 *e* 2839, *numeri* 1), 3), 4) *e* 7).

In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale di rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni ».

*Nota all'art.* 15:

— Il testo dell'art. 2887 del codice civile (Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine), come risultante a seguito della sostituzione del primo comma operata dall'art. 15 della legge qui pubblicata, è il seguente:

« *La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.*

La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima ».

*Nota all'art.* 28:

— Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, concernente « Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari », è il seguente:

« I registri particolari, previsti dall'art. 2679 del codice civile, attualmente in uso presso le conservatorie dei registri immobiliari e uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, sono sostituiti da nuovi registri a fogli sciolti, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per le finanze, sui quali saranno riprodotte le note relative alle formalità di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione, di cancellazione ed altri annotamenti, con l'impiego di macchine di fotoriproduzione ».

*Nota all'art.* 30:

— Il testo dell'art. 2669 del codice civile (Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro), come risultante a seguito dell'abrogazione del secondo comma operata dall'art. 30 della legge qui pubblicata, è il seguente:

« La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato ».

— Il testo dell'art. 2836 del codice civile (Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza), come risultante a seguito dell'abrogazione del secondo comma operata dall'art. 30 della legge qui pubblicata, è il seguente:

« Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo ».

---

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1055):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 19 dicembre 1983.

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 30 gennaio 1984, con pareri delle commissioni I e VI.

Esaminato dalla IV commissione il 15 febbraio 1984, 22 febbraio 1984, 20 giugno 1984, 27 giugno 1984, 4 luglio 1984, 26 luglio 1984, 19 settembre 1984, 26 settembre 1984 e approvato il 3 ottobre 1984.

*Senato della Repubblica* (atto n. 975):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'8 novembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 16 gennaio 1985, 30 gennaio 1985 e approvato il 7 febbraio 1985.

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 febbraio 1985.

**Prestazioni veterinarie per le profilassi vaccinali obbligatorie e per la bonifica sanitaria degli allevamenti. Differimento del termine stabilito all'art. 11 del decreto ministeriale 26 marzo 1984 e all'art. 4 del decreto ministeriale 6 dicembre 1984.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1984, recante disposizioni sulla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 21 dicembre 1984, recante modificazioni al decreto ministeriale 28 aprile 1979, modificativo del decreto ministeriale 15 dicembre 1976, concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, ovina e caprina;

Considerato che nei precitati decreti ministeriali vengono fissati dei rimborsi forfettari da corrispondersi, in determinati casi, ai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali per le prestazioni di profilassi vaccinale obbligatoria degli animali e per la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalle brucellosi, prestazioni riconosciute quali compiti di istituto e, di conseguenza, retribuibili con gli istituti economici previsti dall'accordo nazionale unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, ivi compreso l'istituto di incentivazione alla produttività;

Considerato che da parte della maggioranza delle regioni e delle unità sanitarie locali, per quel che riguarda il comparto veterinario, non è stata tuttora data concreta e completa attuazione alle norme di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, in particolare a quelle relative al plus orario ed all'istituto di incentivazione alla produttività;

Tenuto conto che non è stato ancora emanato il tariffario nazionale veterinario di cui agli articoli 62, 65 e 66 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, strumento indispensabile ai fini dell'attivazione dell'istituto di incentivazione alla produttività;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di differire il termine di decorrenza (1° gennaio 1984) fissato all'art. 11 del decreto ministeriale 26 marzo 1984 ed all'art. 4 del decreto ministeriale 6 dicembre 1984, anche al fine di consentire un passaggio graduale dal vecchio al nuovo regime;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di decorrenza (1° gennaio 1984) stabilito all'art. 11 del decreto ministeriale 26 marzo 1984 e all'art. 4 del decreto ministeriale 6 dicembre 1984, entrambi citati nelle premesse, è differito al 1° giugno 1985, sempre che non siano stati, nel frattempo, attivati da parte delle unità sanitarie locali il plus orario e l'istituto di incentivazione alla produttività e non siano stati concessi, dopo il 1° gennaio 1984, acconti al personale veterinario in vista della corresponsione degli emolumenti derivanti dall'applicazione del plus orario e del susseguente istituto di incentivazione alla produttività.

Art. 2.

Fino a quando non sarà data attuazione, in relazione a quanto stabilito al precedente art. 1, ai decreti ministeriali 26 marzo 1984 e 6 dicembre 1984, ai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali devono essere corrisposti, per le cennate attività di profilassi vaccinale e di bonifica sanitaria, rispettivamente i compensi di cui all'art. 9 del decreto 26 marzo 1984 ed agli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 15 dicembre 1976, come risultano sostituiti rispettivamente dagli articoli 1, 2, 3 del decreto ministeriale 28 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 novembre 1979.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1985

*Il Ministro*: DEGAN

(1218)

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 7 febbraio 1985.

**Modificazione al decreto ministeriale 25 gennaio 1984 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico del versante teramano del Gran Sasso d'Italia interessante il comune di Montorio al Vomano.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore dei beni ambientali;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984, con il quale, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed in relazione all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma secondo, lettera *a*), è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona del versante teramano del Gran Sasso d'Italia, ricadente nei comuni di Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Tossicia, Colledara, Isola del Gran Sasso, Castelli, Castel Castagna, Arsita, Cermignano, Montorio al Vomano;

Vista la nota n. 4785 del 14 marzo 1984, con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila ha comunicato che a seguito di riscontro planimetrico e relazione descrittiva relativa al vincolo, si è rilevato che a pag. 4 della relazione — facente parte del decreto ministeriale — un errore di trascrizione relativo alla perimetrazione di vincolo interessante il comune di Montorio al Vomano;

Considerata la necessità di provvedere alla modifica per quanto attiene alla perimetrazione del comune di Montorio al Vomano;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on. Ministro per i beni culturali e ambientali all'on. Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Fermo restando l'esattezza della perimetrazione cartografica — parte integrante del decreto ministeriale 25 gennaio 1984 — la riga 3 del paragrafo 4, pagina 4 della relazione descrittiva — anch'essa parte integrante del provvedimento — relativa al comune di Montorio al Vomano riportante la dicitura: «...lungo la strada statale n. 491 per Isola del Gran Sasso sino a Colledonigo... » va modificata in: «...lungo la strada per Faiano sino a Colledonigo... ».

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale.*

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Montorio al Vomano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente provvedimento all'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(946)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 1985.

**Approvazione della distinta per il versamento diretto in esattoria di ritenute sui redditi di lavoro dipendente.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, portante, tra l'altro, misure urgenti in materia previdenziale;

Visto il decreto 24 febbraio 1984 dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stato fissato un nuovo termine per il versamento di alcune ritenute alla fonte eseguite dai datori di lavoro non agricoli, nonché l'obbligo di riportare sui modelli di versamento particolari informazioni utili per porre a confronto le somme versate all'erario e agli enti previdenziali e assistenziali;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1974, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il modello di distinta, mod. 6, modul. F Imposte 506, per il versamento in esattoria delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente;

Visti i decreti ministeriali del 19 maggio 1977, 27 luglio 1978, 26 luglio 1979 e 18 dicembre 1982, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al modello di distinta approvato con il decreto ministeriale del 31 gennaio 1974;

Ritenuta la necessità che la distinta di versamento mod. 6, modul. F Imposte 506 contenga le informazioni richieste dall'art. 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984;

Considerato che le disposizioni recate dal decreto ministeriale 24 febbraio 1984 esplicano la loro efficacia in occasione dei versamenti eseguiti con i codici tributo 1001, 1002, 1003 e 1009;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'allegata distinta di versamento mod. 6, modul. F Imposte 506.

Art. 2.

Qualora la distinta di versamento approvata con l'art. 1 del presente decreto venga utilizzata da datori di lavoro agricoli, e da quelli non agricoli per i versamenti eseguiti con i codici tributo da 1004 a 1008 e da 1010 a 1011, non va compilata la sezione II posta sui tagliandi esterni della distinta stessa.

Art. 3.

Per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, le ritenute alla fonte eseguite a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 24 dello stesso decreto per le ritenute sui compensi di cui alla lettera *a*) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dai datori di lavoro non agricoli a decorrere dal 1° giugno 1985, devono essere versate entro il giorno 20 di ogni mese; pertanto, la distinta di versamento approvata a norma del precedente art. 1 dovrà essere utilizzata per i versamenti da eseguire dal 1° luglio 1985. Da quest'ultima data gli esattori non devono più accettare la distinta approvata con il decreto ministeriale 31 gennaio 1974, come modificata ed integrata con successivi decreti ministeriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1985

*Il Ministro*: VISENTINI

ALLEGATO

**Da consegnare al versante**

SEZIONE PRIMA

CODICE FISCALE

| PROV. | COMUNE | CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Controllo |
|---|---|---|---|
| | | | |

........................................ Esattoria

........................................ Comune

........................................ Cognome nome o ragione sociale

Ufficio Imposte di

Cod. tributo 1001 £ ........................ 000

» » ..... £ ........................ 000

» » ..... £ ........................ 000

Totale £ ........................ 000

Interessi £ ........................ 000

Totale finale £ ........................ 000

SEZIONE SECONDA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IRPEF | N. dip. sogg. a ritenuta | Totale imponibile | Ritenute effettuate 000 | |
| IVA | Versamento (1) Mens./trim. | IVA sulle oper. imp. | Totale delle detraz. | IVA da vers./a credito (1) 000 |
| INPS | N. dipendenti | Retrib. impon. | Contributi dovuti | Saldo da versare 000 |
| INAIL | N. assicurati | di cui lavor. dipendenti | Retrib. imponibili 000 | |
| ALTRO | Ente | N. dipendenti | Retrib. impon. | Contrib. dovuti 000 |

(1) Depennare la voce che non interessa

data ........................ ........................ (firma del versante)

per ricevuta della distinta di versamento.

........ ........................ (timbro e firma dell'Esattore)

da completare a cura del versante

Emessa quietanza serie ........................

N. ........................ del ........................

---

Mod. 6 - Modul. F Imposte N. 506

1 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

CODICE FISCALE

ESATTORIA delle II. DD. di ........................

| CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr. |
|---|---|
| | |

Comune di ........................

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

........................ Cognome e nome - ragione sociale, denominazione o ditta

........................ Attività

........................ Comune di nascita ........................ Data di nascita o di costituzione

DOMICILIO FISCALE ........................ Comune

........................ Via

Ufficio imposte di ........................

Cod. tributo 1001 £ ........................ 000

» » ........................ £ ........................ 000

» » ........................ £ ........................ 000

Totale £ ........................ 000

Interessi £ ........................ 000

Totale finale £ ........................ 000

| DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI | |
|---|---|
| MESE | ANNO |
| | |

data ........................

firma ........................

IMPORTANTE VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ........................

N. ... ........................ del ........................

---

**Tagliando per Elaborazione Meccanografica**

SEZIONE PRIMA

CODICE FISCALE

| PROV. | COMUNE | CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Controllo |
|---|---|---|---|
| | | | |

........................................ Esattoria

........................................ Comune

........................................ Cognome nome o ragione sociale

Ufficio Imposte di

Cod. tributo 1001 £ ........................ 000

» » ..... £ ........................ 000

» » ..... £ ........................ 000

Totale £ ........................ 000

Interessi £ ........................ 000

Totale finale £ ........................ 000

SEZIONE SECONDA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IRPEF | N. dip. sogg. a ritenuta | Totale imponibile | Ritenute effettuate 000 | |
| IVA | Versamento (1) Mens./trim. | IVA sulle oper. imp. | Totale delle detraz. | IVA da vers./a credito (1) 000 |
| INPS | N. dipendenti | Retrib. impon. | Contributi dovuti | Saldo da versare 000 |
| INAIL | N. assicurati | di cui lavor. dipendenti | Retrib. imponibili 000 | |
| ALTRO | Ente | N. dipendenti | Retrib. impon. | Contrib. dovuti 000 |

(1) Depennare la voce che non interessa

data ........................ ........................ (firma del versante)

Emessa quietanza serie ........................

N. ........................ del ........................

**AVVERTENZE**

Il versamento – accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte – deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 12% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

Codice 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio.

» 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati e su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.

» 1003 - Ritenute su emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali.

» 1004 - Ritenute su indennità e compensi corrisposti da terzi a prestatori di lavoro dipendente.

» 1005 - Ritenute su indennità, gettoni di presenza o altri compensi corrisposti da regioni, province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.

» 1006 - Ritenute su altri assegni periodici (lett. f art. 47 D.P.R. 29 settembre 1973, numero 597).

» 1007 - Ritenute su indennità cariche elettive.

» 1008 - Ritenute su pensioni, vitalizi ed indennità dovuti per cessazione cariche elettive.

» 1009 - Ritenute su compensi corrisposti a soci cooperative.

» 1010 - Ritenute su rendite vitalizie.

» 1011 - Ritenute su borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale.

**SANZIONI**

**Incompletezza della distinta** – L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

**Ritardati od omessi versamenti** – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

**Versamento ad esattoria incompetente** – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(1148)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 febbraio 1985.

**Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie di piante agricole per la campagna di commercializzazione 1985-86.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le direttive n. 66/401/CEE e n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970, e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1581/83 del Consiglio del 14 giugno 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/81 del Consiglio del 19 maggio 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 1686/72 della commissione del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi modificato dal regolamento (CEE) n. 1382/74 della commissione del 4 giugno 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1445/76 della commissione del 22 giugno 1976, che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L., modificato da ultimo dal Regolamento (CEE) n. 1187/83 della commissione del 18 maggio 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 1584/83 del Consiglio del 14 giugno 1983, che fissa, per le campagne di commercializzazione 1984-85 e 1985-86, gli importi dell'aiuto nel settore delle sementi;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera e relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1972, con il quale sono stati affidati alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1980, con il quale sono stati affidati all'Ente nazionale risi i compiti relativi all'attuazione del regime dell'aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi di riso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni applicative, integrative di quelle comunitarie, per la campagna di commercializzazione 1985-86;

Decreta:

Art. 1.

*Disposizioni regolamentari e ministeriali*

L'attuazione, per la campagna di commercializzazione 1985-86, del regime di aiuto alla produzione di sementi certificate di talune specie, previsto dal regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, e successive integrazioni e modificazioni, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto, adottato in applicazione dei regolamenti comunitari citati nelle premesse.

Art. 2.

*Importo dell'aiuto comunitario*

Per la campagna di commercializzazione 1985-86 il regolamento (CEE) n. 1584/83 ha fissato l'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate delle specie appresso elencate, nella misura a fianco di ciascuna di esse indicata:

| | E.C.U./q.le |
|---|---|
| *Cereali*: | |
| Spelta | 11,0 |
| Riso | 14,6 |
| *Oleaginose e da fibra*: | |
| Lino tessile | 21,6 |
| Lino oleaginoso | 17,1 |
| Canapa monoica | 15,6 |
| *Foraggere graminacee*: | |
| Agrostide canina | 60,8 |
| Agrostide gigantea | 60,8 |
| Agrostide stolonifera | 60,8 |
| Agrostide tenue | 60,8 |
| Avena altissima | 51,3 |
| Dactylis o pannocchia | 41,6 |
| Festuca arundinacea | 54,0 |
| Festuca ovina | 32,7 |
| Festuca dei prati | 32,7 |
| Festuca rossa | 28,2 |
| Loglio d'Italia | 16,1 |
| Loglio perenne: | |
| ad alta persistenza, tardivo o semitardivo | 26,7 |
| nuove varietà ed altre | 20,8 |
| a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce | 14,6 |
| Loglio ibrido | 16,1 |
| Fleolo bulboso | 40,9 |
| Fleolo o coda di topo | 56,9 |
| Poa dei boschi | 29,7 |
| Fienarola dei prati | 29,7 |
| Poa comune | 29,7 |
| *Foraggere leguminose*: | |
| Pisello da foraggio | — |
| Favino | — |
| Lupolina | 24,3 |
| Erba medica (ecotipi) | 16,2 |
| Erba medica (varietà) | 26,7 |
| Trifoglio alessandrino | 35,0 |
| Trifoglio ibrido | 35,1 |
| Trifoglio incarnato | 35,0 |
| Trifoglio pratense o violetto | 38,6 |
| Trifoglio bianco (nano) | 54,1 |
| Trifoglio bianco (ladino) | 54,1 |
| Trifoglio persiano | 35,0 |
| Veccia comune | 23,8 |

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1546/75 il calcolo dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale si basa sul tasso di conversione dello E.C.U. in lire valido al 1° agosto 1985.

Art. 3.

*Beneficiari dell'aiuto ed oggetto dell'aiuto*

In applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1674/72 e n. 1686/72, citati nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto comunitario, che verrà corrisposto al moltiplicatore delle sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:

*a*) che si tratti di sementi raccolte nel 1984 ed ufficialmente controllate e certificate nelle categorie « sementi di base » e « sementi certificate »;

*b*) che le sementi stesse siano state raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od ancora, direttamente, dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dal responsabile della conservazione in purezza della varietà.

Art. 4.

*Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione*

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1985 dovranno essere presentati entro il

31 maggio 1985 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VII Mezzi di produzione, per la preventiva registrazione.

Detti contratti e denunce debbono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, elenco recante dati sommari sul produttore selezionatore e sulle aziende agrarie interessate e relative superfici, varietà e presumibile produzione di sementi in natura.

Una copia dell'indicato elenco sarà inviata, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente nazionale sementi elette prima dei controlli delle coltivazioni destinate alla produzione delle sementi.

Art. 5.

*Presentazione delle domande e relativa documentazione*

Gli interessati, per poter beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi delle specie elencate nel precedente art. 2, raccolte nel 1985 dovranno inoltrare, dopo il raccolto e comunque non oltre il 15 giugno 1986, all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI n. 1, Milano: per le sementi di riso e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81, Roma: per le sementi delle altre specie, una domanda in carta semplice indirizzata allo stesso ente o Azienda di Stato, contenente i seguenti dati:

*a*) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperative, società, ecc., ragione e sede sociale e generalità del legale rappresentante;

*b*) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione;

*c*) ubificazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1985 le sementi oggetto della domanda di aiuto:

*d*) quantità delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali, con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

*e*) modalità con le quali dovrà corrispondersi l'importo di aiuto.

La domanda stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in carta libera:

1) certificato di residenza qualora il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società, ecc.;

3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati;

4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture portaseme nonché la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti precisazioni:

estremi della ditta selezionatrice, nome, cognome ed indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione.

Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunità europea la dichiarazione di cui al precedente punto 4) del presente articolo è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.

Art. 6.

*Rilascio delle dichiarazioni E.N.S.E.*

L'Ente nazionale sementi elette rilascerà, a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente art. 5, punto 4), unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati in conformità a quanto disposto nel precedente art. 4.

Art. 7.

*Penalità*

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1985

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(1063)**

---

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

---

DECRETO 5 dicembre 1984, n. 1086.

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Istituto di cultura Giovanni Folonari - Fondazione Banca credito agrario bresciano », in Brescia.**

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Istituto di cultura Giovanni Folonari - Fondazione Banca credito agrario bresciano », in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *febbraio* 1985
*Registro n.* 4 *Beni culturali, foglio n.* 103

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1087.**

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « ISTRA » - Istituto di studi per la transizione, in Milano.**

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « ISTRA » - Istituto di studi per la transizione, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *febbraio* 1985
*Registro n.* 4 *Beni culturali, foglio n.* 104

DECRETO 18 dicembre 1984, n. **1088.**

**Estinzione della Cassa comunale di credito agrario di Monte San Giovanni Campano.**

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Monte San Giovanni Campano, ente morale con sede in San Giovanni Campano (Frosinone), viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *febbraio* 1985
*Registro n.* 7 *Tesoro, foglio n.* 378

DECRETO 18 dicembre 1984, n. **1089.**

**Estinzione della Cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica.**

N. 1089. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica, ente morale con sede in Boville Ernica (Frosinone), viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *febbraio* 1985
*Registro n.* 7 *Tesoro, foglio n.* 379

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **53.**

**Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi, in Roma.**

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi, in Roma, eretta in ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *febbraio* 1985
*Registro n.* 2 *Presidenza, foglio n.* 104

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.S.A. - Tecnologie di saldatura Albissola, già S.p.a. Arcos, con sede in Albissola Marina (Savona), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Crown Fashion for Man, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.S.A. - Tecnologie di saldatura Albissola, già Arcos S.p.a., con sede in Albissola Marina (Savona), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac, con sede legale in Genova, divisione di Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineraria e metallurgica di Pertusola, con sede in Roma e stabilimento in Lerici (La Spezia), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferronavale S. Bartolomeo, con sede legale in Milano, cantiere e uffici in La Spezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Mordenti, con sede e stabilimento in Piano di Valeriano - Vezzano Ligure (La Spezia) e unità produttiva in La Spezia, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio I.P.I., con sede legale e stabilimento in Castellaro di Serra S Quirico (Ancona), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine O.R.A., in Castelferretti di Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meta di Castelfidardo (Ancona), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Lorev - Romolo Lori di Fabriano (Ancona), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zincol marchigiana di Monsano (Ancona), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Me.F. - Costruzioni meccaniche di carpenteria, con sede e stabilimento in Fabriano, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Valle Esina S.p.a, in Esanatoglia (Macerata), è prolungata al 24 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mobilificio Montesi di Senigallia (Ancona), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Icas di F. Sorbatti, con sede in Monteappone (Ascoli Piceno), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lenco Italia, in Osimo, con le incorporate S.p.a. Lenco Motori, in Osimo, S.p.a. Lenco Hi-Fi International, in Osimo e S.p.a. Micromeccanica marchigiana, in Osimo, è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rogin, con sed e stabilimento in Potenza Picena (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile 1984 al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimenti di Corsico, Treviso, Lugo di Vicenza, Mantova, Ferrara, Barletta e deposito di Corsico, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio di Perugia, frazione Colombella, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Prestigio di Perugia, è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafico Buitoni, con sede e stabilimento in Santa Sabina di Perugia, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Perugina, con sede legale di Perugia e stabilimenti di Perugia e Castiglione del Lago (Perugia), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Spoleto, in Spoleto, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in Corciano, località Solomeo (Perugia) e stabilimenti in Solomeo di Corciano, Valfabbrica (Perugia) e Borghetto di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Li Gobbi, in Terni, Voc.lo Ponte Le Cave, 7/B, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor cavi Italia, con sede in Latina e stabilimento in Umbertide (Perugia), poi Cavi Italia S.p.a., ora F.F.C. Fabbrica cavi Italia di Catania, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vignola manifatture S.a.s. di Assisi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 3 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fa.Mo.Sa. 80 di Città di Castello (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobili Falaschi di Ospedalicchio di Bastia (Perugia), è prolungata al 10 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. I.P.A.S., con sede in Assisi, frazione Santa Maria (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1983 al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adielle di Città di Castello ora Confezioni Tiber S.p.a. di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltrificio sul Liri, con sede legale e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 12 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Crown Fashion for Man, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 26 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Daily American Publishing Group di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1984 al 6 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calmic Cisa, con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Laboratorio Farmacobiologico Crosara S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luzi, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Co.Me.Ci. - Costruzioni meccaniche Civitavecchia di Civitavecchia (Roma), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti Grafiche italiane S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano, con sede e stabilimento in Palermo, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pio Faggian acciaierie elettriche, in La Spezia, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis, in Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Defferrari, in liquidazione, in Savignone (Genova), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galante, con sede e stabilimento in Campomorone Isoverde (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.S.A. - Tecnologie di saldatura Albissola, già S.p.a. Arcos, in Albissola Marina (Savona), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Parisini of Portofino, con sede legale e stabilimento in S. Margherita Ligure (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider di Genova, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Nord, con sede in Piacenza e unità produttiva in Cencsi (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navital, con sede legale ed uffici in Genova, cantiere in Sestri, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 agosto 1984 al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.M.A. - Industrie navali meccaniche affini, con sede legale e cantiere in La Spezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.B.F. - Officine Borgo Fornari, in Pieve di Borgo Fornari - Ronco Scrivia (Genova), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sanac, con sede legale in Genova e stabilimento in Bolzaneto (Genova), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio, con sede in Pordenone e stabilimento di San Giorgio di Genova, è prolungata al 30 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Solerzia, con sede e stabilimento in Imperia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1984 al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Creazioni Soldano Hautes Fourrures, con sede legale e unità produttiva in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1984 al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Valle Esina S.p.a., in Esanatoglia (Macerata), è prolungata al 27 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio di Perugia, in Perugia, frazione Colombella, è prolungata al 27 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vignola manifatture S.a.s. di Assisi, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. I.P.A.S., in Assisi, frazione Santa Maria (Perugia), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adielle di Città di Castello ora Confezioni Tiber S.p.a. di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Laboratorio Farmacobiologico Crosara S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Co.Me.Ci. S.p.a. - Costruzioni meccaniche Civitavecchia di Civitavecchia (Roma), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arti grafiche italiane S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galante, con sede a stabilimento in Campomoronte Isoverde (Genova), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Parisini of Portofino, con sede legale e stabilimento in S. Margherita Ligure (Genova), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio, con sede in Pordenone e stabilimento di San Giorgio di Genova, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in Corciano, località Solomeo (Perugia) e stabilimenti in Solomeo di Corciano, Valfabbrica (Perugia) e Borghetto di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galante, con sede e stabilimento in Campomoronte Isoverde (Genova), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(900)**

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Lazio e Campania.**

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi sismici indicati a fianco di ciascuna provincia:

REGIONE LAZIO

*Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n.* 1902

Ad integrazione del decreto ministeriale 15 ottobre 1984, numero 1420, il carattere di eccezionalità del terremoto verificatosi il 7 e 11 maggio 1984 nella regione Lazio, viene esteso anche al territorio del comune di S. Donato Val di Comino della provincia di Frosinone.

REGIONE CAMPANIA

*Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n.* 1903

Caserta:

Ailano, Aversa, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati al Volturno, Capua, Carinola, Cellole, Ciorlano, Conca della Campania, Fontegreca, Francolise, Gallo, Galluccio, Giano Vetusto, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Orta di Atella, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Prata Sannitica, Pratella, Presenzano, Riardo, Roccadevandro, Roccamonfina, Roccaromana, San Pietro Infine, Santa Maria La Fossa, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Villa Literno e Vitulazio.

Le regioni Lazio e Campania ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

**(1206)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Nomina degli esperti per le visite e prove ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata e indizione di una nuova sessione di esami.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti i propri decreti 28 febbraio 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984;
Visti i verbali degli esami effettuati dal 5 al 7 novembre 1984;
Viste le dichiarazioni prodotte dai candidati, attestanti le disponibilità del locale e dell'attrezzatura di prova;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati esperti per le visite e prove ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata i seguenti candidati, i quali sono autorizzati ad operare presso le stazioni di prova a fianco di ciascuno indicate:

| Esperto | Stazione di prova |
|---|---|
| Antico Giuseppe | Unintrans S.p.a., 30030 Pianiga (Venezia) |
| Barbano Sergio | Franger Frigor S.p.a., strada vecchia Pozzo S. Evasio, 2, 15033 Casale Monferrato (Alessandria) |
| Berciga Giancarlo | Plastoblok italiana, S.r.l., strada nuova del Naviglio, 10, 43100 Parma |
| Bertolini Claudio | Plastoblok italiana, S.r.l., strada nuova del Naviglio, 10, 43100 Parma |
| Boraldo Massimo | Carrier Frimar S.r.l., via della Maranzana, zona industriale D-3, 15100 Alessandria |
| Bovo Roberto | C.B.G. di Mighetto Teresina & C., S.a.s., 15029 Solero (Alessandria) |
| Crivellaro Enzo | Aerfrigor S.a.s., via 1° Maggio, 8, 20068 Peschiera Borromeo (Milano) - Carrozzeria A. Minonzio & C., S.r.l., via Cesare Battisti, 104, 21040 Lozza (Varese) |
| Crivellaro Roberto Mauro | Aerfrigor S.a.s., via 1° Maggio, 8, 20068 Peschiera Borromeo (Milano) - Carrozzeria A. Minonzio & C., S.r.l., via Cesare Battisti, 104, 21040 Lozza (Varese) |
| De Giovanni Elio | Simon S.r.l., via A. Grandi, zona industriale, 15033 Casale Monferrato (Alessandria) |
| Gabba Daniele | Franger Frigor S.p.a., strada vecchia Pozzo S. Evasio, 2, 15033 Casale Monferrato (Alessandria) |
| Gallingani Sergio | Plastic Gall S.a.s., via Bosco, 28, 42019 Scandiano (Reggio Emilia) |
| Ghini Carlo | Via Emilia, 49, 47032 Bertinoro (Forlì) |
| Ghirardo Giovanni | Corso Quattro Novembre, 30, 12042 Bra (Cuneo) |
| Mantovi Luciano | Generale Plast, via Mattei, 10, 42043 Praticello di Gattatico (Reggio Emilia) |
| Morachiello Stefano | Unitrans S.p.a., 30030 Pianiga (Venezia) |
| Oliviero Roberto | Oliviero & Frasca, via Silicella, 140 00169 Roma |
| Russo Enrico | Cargoplast-Sud S.p.a., via Circumvallazione Esterna, 80017 Melito di Napoli (Napoli) |
| Sanlorenzo Ugo | C.O.F.I. S.p.a., via S. Anna, 5, 15033 Casale Monferrato (Alessandria) |
| Seregni Aldo | Carrozzeria A. Minonzio & C., S.r.l., via Cesare Battisti, 104, 21040 Lozza (Varese) |
| Serena Carlo | Officine Franchin S.p.a., via Postumia n. 41/B, 31100 Treviso |
| Spinelli Libero | Via Emilia Ponente, 1455, 47020 Diegaro di Cesena (Forlì) |
| Tavassi Donato | Gruppo Montedison, Montepolimeri, viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (Milano) |
| Tibaldi Aldo | Franger Frigor S.p.a., strada vecchia Pozzo S. Evasio, 2, 15033 Casale Monferrato (Alessandria) |
| Tonutti Maurizio | Capai, viale Quattro Novembre, 62, 33010 Feletto Umberto (Udine) |
| Torti Marco | C.B.G. di Mighetto Teresina & C., S.a.s., 15029 Solero (Alessandria) |
| Trombin Mario | C.O.F.I. S.p.a., via S. Anna, 5, 15033 Casale Monferrato (Alessandria) |
| Verri Francesco | Franger Frigor S.p.a., strada vecchia Pozzo S. Evasio, 2, 15033 Casale Monferrato (Alessandria) |
| Zoppello Leonardo | Segnaletica stradale conselvana F.lli Destro & C., S.n.c., zona industriale, II Strada n. 13, 35026 Conselve (Padova) |

Art. 2.

Gli esperti di cui al precedente articolo sono autorizzati ad effettuare le visite e prove previste ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato I dell'accordo A.T.P. nonché gli altri eventuali accertamenti disposti dalle istruzioni al riguardo date dalla Direzione generale M.C.T.C.

Art. 3.

La nomina di cui al precedente art. 1 verrà confermata al termine di un periodo di prova di sei mesi, dalla data del presente decreto, a seguito di valutazione dell'attività espletata in tale periodo dai singoli esperti, nonché dell'accertamento della disponibilità del locale di prova e della attrezzatura di misurazione, come prescritto dal decreto ministeriale n. 1183 del 28 febbraio 1984.

A tale fine, i singoli esperti dovranno rimettere copia dei verbali completi degli allegati prescritti, delle visite e prove effettuate, al C.S.R.P.A.D. di Roma - Via Settebagni, 333 - 00138 Roma; le visite e prove dovranno essere condotte nel pieno rispetto delle istruzioni al riguardo emanate dalla Direzione generale M.C.T.C.

Mensilmente, il C.S.R.P.A.D. di Roma dovrà riferire alla Direzione centrale IV - Divisione 42, della Direzione generale M.C.T.C. esprimendo un giudizio di merito circa l'attività operativa degli esperti sulla scorta di un esame critico dei verbali di visita e prova ricevuti il mese precedente.

Art. 4.

In attesa delle definizioni delle tariffe che gli esperti dovranno adottare per l'espletamento della loro attività, per le visite e prove effettuate nel corso del periodo di prova le tariffe applicative non dovranno superare gli importi determinati sulla base del puro costo dell'energia e di quello orario del lavoro.

Della tariffa applicata l'esperto dovrà farne menzione in calce ad ogni verbale inviato al predetto C.S.R.P.A.D.

Art. 5.

E' indetta una sessione di esami per candidati da nominare esperti ai sensi del proprio decreto n. 1183 del 28 febbraio 1984.

I predetti candidati dovranno presentare domanda e relativa documentazione al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale IV - Divisione 42 - Via Nomentana, 591, Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Domanda e relativa documentazione, nonché il programma di esame, restano quelli definiti nel sopra richiamato decreto n. 1183 del 28 febbraio 1984.

La data degli esami di idoneità sarà comunicata per via postale, con lettera raccomandata, agli aspiranti alla nomina di esperti, in possesso dei requisiti prescritti.

Roma, addì 27 febbraio 1985

*Il Ministro:* SIGNORILE

(1225)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Diario della prova scritta del concorso, per esami, a duecentotrentasei posti di disegnatore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.**

La prova scritta del concorso, per esami, a duecentotrentasei posti di disegnatore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 20 agosto 1984, avrà luogo il 4 aprile 1985, alle ore otto e trenta, presso le sedi e i locali seguenti:

*Agrigento*: per tutti i candidati residenti ad Agrigento e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico commerciale «Michele Foderà», quadrivio Spinasanta, Agrigento, per i candidati da Abella Domenico a Martire Giuseppe;

presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Enrico Fermi», via Stazione Bassa, contrada Calcarelle, Agrigento, per i candidati da Martorana Alfonso a Zuppardo Assunta.

*Alessandria*: per tutti i candidati residenti ad Alessandria, Asti e rispettive province e per tutti i candidati residenti nella regione Valle d'Aosta:

presso l'istituto tecnico industriale statale «Alessandro Volta», spalto Marengo, 42, Alessandria.

*Ancona*: per tutti i candidati residenti nella regione Marche, secondo la seguente ripartizione:

presso la facoltà di ingegneria, via Montegnola n. 30, Ancona, per i candidati residenti ad Ancona e provincia;

presso la facoltà di medicina, via Brecce Bianche, Ancona, per i candidati residenti a Pesaro, Macerata ed Ascoli Piceno e rispettive province.

*Arezzo*: per tutti i candidati residenti ad Arezzo e provincia, presso l'istituto tecnico commerciale «Michelangelo Buonarroti», piazza della Badia, 2, Arezzo.

*Avellino*: per tutti i candidati residenti ad Avellino e provincia, presso la scuola media statale «Dante Alighieri», via Piave, Avellino.

*Bari*: per tutti i candidati residenti a Bari e provincia secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo scientifico «G. Salvemini» polivalente, via Caldarola s.n.c. Bari, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

presso l'istituto commerciale tecnico «V.V. Lenoci» polivalente, via Caldarola s.n.c., Bari, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

*Benevento*: per tutti i candidati residenti a Benevento e provincia, presso il liceo ginnasio statale «G. Giannone», piazza Risorgimento, Benevento.

*Bologna*: per tutti i candidati residenti nella regione Emilia-Romagna, presso l'istituto tecnico industriale «Aldini Valeriani», via Bassanelli n. 9/11, Bologna.

*Brindisi*: per tutti i candidati residenti a Brindisi e provincia, presso l'istituto magistrale statale «E. Palumbo», via A. Grandi, Brindisi.

*Cagliari*: per tutti i candidati residenti a Cagliari e Oristano e rispettive province, presso il liceo ginnasio statale «Siotto Pintor», viale Trento n. 103, Cagliari.

*Caltanissetta*: per tutti i candidati residenti a Caltanissetta e provincia, presso il liceo scientifico «A. Volta», via Martoglio n. 1, Caltanissetta.

*Campobasso*: per tutti i candidati residenti nella regione Molise, presso la scuola media statale «Montini», via Scarano, Campobasso.

*Caserta*: per tutti i candidati residenti a Caserta e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico industriale «Giordani», via Laviano, Caserta, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

presso l'istituto magistrale «Manzoni», via De Gasperi, Caserta, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

*Catania*: per tutti i candidati residenti a Catania e provincia, presso l'istituto tecnico commerciale «G. Gemellaro», corso Indipendenza, frontistante numero civico 190, Catania.

*Catanzaro*: per tutti i candidati residenti a Catanzaro e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media «Mazzini», via Maddalena, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

presso l'istituto tecnico industriale «Scalfaro», piazza Matteotti, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

*Chieti*: per tutti i candidati residenti a Chieti e provincia, presso l'istituto tecnico industriale «Luigi Di Savoia», via Daragona n. 21, Chieti.

*Cosenza*: per tutti i candidati residenti a Cosenza e provincia, presso l'istituto tecnico industriale «Antonio Monaco», via Popilia, Cosenza.

*Cuneo*: per tutti i candidati residenti a Cuneo e provincia, presso l'istituto tecnico industriale statale sito in corso Alcide De Gasperi n. 30, Cuneo.

*Enna*: per tutti i candidati residenti ad Enna e provincia, presso l'istituto tecnico commerciale «Duca d'Aosta», viale Diaz n. 29, Enna.

*Firenze*: per tutti i candidati residenti a Firenze e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via del Pratello n. 6, Firenze, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, F, M;

presso la facoltà di ingegneria, aule biennio, viale Morgagni, 44, Firenze, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

*Foggia*: per tutti i candidati residenti a Foggia e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico commerciale «Giuseppe Rosati», via Napoli, 103, Foggia, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

presso il liceo scientifico «Volta», via Martiri di via Fani, 51, Foggia, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

*Genova*: per tutti i candidati residenti a Genova e La Spezia e rispettive province, presso la scuola edile professionale, via Borzoli n. 61, Genova.

*L'Aquila*: per tutti i candidati residenti a L'Aquila e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'Università degli studi, facoltà di ingegneria, località Roio, L'Aquila, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

presso l'Università degli studi, sede centrale, palazzo Carli, piazza dell'Annunziata, 1, L'Aquila, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

*Lecce*: per tutti i candidati residenti a Lecce e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo ginnasio « G. Palmieri », viale Taranto, Lecce, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G;

presso il liceo scientifico « B. Bazzoli », piazza del Palio, Lecce, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

*Livorno*: per tutti i candidati residenti a Livorno e provincia, presso l'istituto tecnico industriale, via Galilei, 18, Livorno.

*Lucca*: per tutti i candidati residenti a Lucca e Massa Carrara e rispettive province, presso l'istituto tecnico commerciale « Francesco Carrara », viale Marti, Lucca.

*Matera*: per tutti i candidati residenti a Matera e provincia, presso l'istituto tecnico commerciale « Loperfido », viale Aldo Moro n. 28, Matera.

*Messina*: per tutti i candidati residenti a Messina e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto magistrale « Ainis », via Antonello Fleri, provinciale Messina, Messina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I;

presso il liceo scientifico « Seguenza », via Sant'Agostino, 1, Messina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

*Milano*: per tutti i candidati residenti nella regione Lombardia, presso il Politecnico, padiglione Trifoglio, via Bonardi, 9, Milano.

*Napoli*: per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz, 11, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera: A;

presso la facoltà di ingegneria, piazzale Tecchio, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: B, C;

presso la facoltà di ingegneria, biennio, via Claudio n. 21, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: D, E, F, G;

presso il convitto nazionale « Vittorio Emanuele », piazza Dante, 41, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: H, I, J, K, L, M, N, O, P;

presso l'istituto tecnico industriale « E. Fermi », corso Malta, 141, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

*Novara*: per tutti i candidati residenti a Novara e Vercelli e rispettive province, presso l'istituto tecnico commerciale « Mossotti », via Curtatone, 5, Novara.

*Palermo*: per tutti i candidati residenti a Palermo e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo scientifico statale « Stanislao Cannizzaro », via Generale Arimondi, 14, Palermo, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C;

presso il liceo scientifico statale « A. Einstein », via Vivaldi n. 60, Palermo, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: D, E, F, G;

presso l'istituto tecnico commerciale statale « Duca degli Abruzzi », via Fazio, 1, Palermo, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: H, I, J, K, L, M, N, O, P;

presso il liceo scientifico statale « G. Galilei », via Danimarca, 54, Palermo, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

*Perugia*: per tutti i candidati residenti nella regione Umbria, presso l'istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », piazzale Anna Frank, 11, Perugia.

*Pescara*: per tutti i candidati residenti a Pescara e provincia, presso il liceo ginnasio « G. D'Annunzio », via Venezia, 41, Pescara.

*Pisa*: per tutti i candidati residenti a Pisa e provincia, presso l'Università, distaccamento aule facoltà di medicina e chirurgia, ex Marzotto, via Filippo Buonarroti, 2, Pisa.

*Pistoia*: per tutti i candidati residenti a Pistoia e provincia, presso l'istituto tecnico commerciale « Filippo Pacini », corso Gramsci, 43, Pistoia.

*Potenza*: per tutti i candidati residenti a Potenza e provincia, presso il liceo scientifico statale « G. Galilei », via Anzio, rione Poggio Tre Galli, Potenza.

*Ragusa*: per tutti i candidati residenti a Ragusa e provincia, presso il liceo ginnasio « Umberto I », via Marsala, 1, Ragusa.

*Reggio Calabria*: per tutti i candidati residenti a Reggio Calabria e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo ginnasio « Tommaso Campanella », via T. Campanella, 27, Reggio Calabria, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G;

presso l'istituto commerciale « R. Piria », via Piria, 1, Reggio Calabria, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

*Roma*: per tutti i candidati residenti nella regione Lazio, secondo la seguente ripartizione:

presso l'« Hotel Ergife », via Aurelia, 619, Roma, per i candidati residenti a Roma e provincia;

presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, per i candidati residenti a Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e rispettive province.

*Salerno*: per i candidati residenti a Salerno e provincia, presso l'istituto tecnico statale « Antonio Genovesi », via Principessa Sichelgaita, 12/A, Salerno.

*Sassari*: per tutti i candidati residenti a Sassari e Nuoro e rispettive province, presso l'istituto tecnico industriale « V. De Nicola », via Einaudi n. 18, Sassari.

*Savona*: per tutti i candidati residenti a Savona e Imperia e rispettive province, presso l'istituto « Galileo Ferraris », via alla Rocca, 35, Savona.

*Siena*: per tutti i candidati residenti a Siena e Grosseto e rispettive province, presso il complesso didattico degli istituti biologici, via del Laterino, 6, Siena.

*Siracusa*: per tutti i candidati residenti a Siracusa e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico commerciale « A. Rizza », viale Diaz, 12, Siracusa, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

presso il liceo scientifico « M. Corbino », viale Diaz, 16, Siracusa, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

*Taranto*: per tutti i candidati residenti a Taranto e provincia, presso la scuola media statale « A. Volta », via Ancona, angolo via Pisa, Taranto.

*Teramo*: per tutti i candidati residenti a Teramo e provincia, presso il liceo ginnasio statale « Melchiorre Delfico », piazza Dante, 20, Teramo.

*Torino*: per tutti i candidati residenti a Torino e provincia, presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino.

*Trapani*: per tutti i candidati residenti a Trapani e provincia, presso l'istituto tecnico commerciale « S. Calvino », via San Michele, Trapani.

*Verona*: per tutti i candidati residenti nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro, 8/A, Verona.

**(1250)**

## ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**Concorsi, per esami, a complessivi quindici posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto, in quanto applicabile, la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, comprese le disposizioni contenute nell'art. 53 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo del 15 settembre 1980, che ha esteso al personale dell'Istituto la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale dello Stato, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 febbraio 1981, con le modifiche apportate dal comitato medesimo con deliberazione in data 30 marzo 1981;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo in data 9 settembre 1981 che ha altresì esteso al personale dell'Istituto le disposizioni concernenti il personale dei Ministeri contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 6 ottobre 1981;

Vista l'approvazione della commissione centrale del personale in data 27 novembre 1984;

Delibera:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, a consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Istituto centrale di statistica:

1) concorso a tre posti riservato ai laureati in: ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, matematica, fisica, scienze dell'informazione. Sono ammesse lauree equipollenti;

2) concorso a nove posti riservato ai laureati in: economia e commercio, scienze economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, matematica. Sono ammesse lauree equipollenti;

3) concorso a tre posti riservato ai laureati in: giurisprudenza, economia e commercio. Sono ammesse lauree equipollenti.

Per ciascuno dei suddetti concorsi, un sesto dei posti messi a concorso, rispettivamente pari a uno, due e uno, è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande rivestano la qualifica di revisore capo, nonché di revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti ad altri candidati idonei dello stesso concorso.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Sono ammessi ai concorsi coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

*A*) diploma di laurea, conseguito presso una università dello Stato o istituto superiore equiparato, come richiesto nell'art. 1;

*B*) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

*C*) cittadinanza italiana;

*D*) godimento dei diritti politici;

*E*) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

*F*) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione ai concorsi potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni feriali. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione dell'università dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dai concorsi gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

*Commissioni esaminatrici*

Le commissioni esaminatrici, composte, come previsto dallo art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, saranno nominate con successive deliberazioni.

Art. 5.

*Prova d'esame*

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura economica giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato. Le prove scritte avranno una durata che sarà stabilita dalle commissioni esaminatrici.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie, distintamente indicate per ciascun concorso:

*Concorso a tre posti riservato ai laureati in: ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, matematica, fisica, scienze dell'informazione:*

Prove scritte:

prima prova: compilatori e sistemi operativi;
seconda prova: fondamenti di tele informatica.

Colloquio:

Le materie indicate per le prove scritte nonché le seguenti:
informatica e programmazione elettronica;
calcolatori elettronici;
statistica metodologica;
matematica;
princìpi di diritto amministrativo;
lingua inglese.

Gli argomenti delle materie d'esame sopraindicate sono riportati nell'allegato 1, punto *A*);
ordinamento statistico nazionale.

*Concorso a nove posti riservato ai laureati in: economia e commercio, scienze economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, matematica:*

Prove scritte:

prima prova: statistica metodologica;
seconda prova: econometria.

Colloquio:

Le materie indicate per le prove scritte nonché le seguenti:
elementi di matematica;
statistica demografica;
statistica economica;
calcolo numerico e cenni su alcuni linguaggi di programmazione;
elementi di diritto amministrativo e costituzionale;
lingua inglese.

Gli argomenti delle materie d'esame sopraindicati sono riportati nell'allegato 1, punto *B*);
ordinamento statistico nazionale.

*Concorso a tre posti riservato ai laureati in: giurisprudenza, economia e commercio:*

Prove scritte:

prima prova: diritto amministrativo;
seconda prova: diritto tributario.

Colloquio:

Le materie indicate per le prove scritte nonché le seguenti:
diritto privato;
diritto costituzionale;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
diritto del lavoro e legislazione sociale;
prova di lingua inglese o francese consistente nella lettura e traduzione di un testo di natura giuridico-amministrativa;
nozioni di statistica, i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1, punto *C*);
ordinamento statistico nazionale.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte dei concorsi non si intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

*Le prove scritte dei concorsi avranno luogo in Roma. Il 20 maggio 1985 sarà pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte di ogni singolo concorso.*

Ai candidati ammessi ai concorsi non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del Presidente dell'istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio le commissioni esaminatrici formeranno l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) tessera di riconoscimento, rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 10.

*Titoli di precedenza e preferenza*

I candidati che nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 11.

*Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie*

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Le commissioni esaminatrici formeranno, per ciascun concorso, la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presente bando e dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori dei singoli concorsi sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

I concorrenti vincitori dei singoli concorsi dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale della ragioneria, entro in termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, completo di eventuali annotazioni marginali (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico in carta da bollo, rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in re-

gola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

### Art. 14.
*Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio*

I vincitori dei singoli concorsi che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

### Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta alla accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico corrispondente al settimo livello retributivo, previsto per la qualifica di consigliere di terza classe in prova.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con una liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1985

*Il presidente*: REY

ALLEGATO 1

## ARGOMENTI DELLE MATERIE DI ESAME

### A) *Concorso di cui al punto* 1) *dell'art.* 1 *del bando*

#### INFORMATICA E PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA

Concetti sulla teoria dell'informazione: struttura dei messaggi discreti; trasformazione di messaggi discreti; proprietà statistiche della sorgente discreta; richiamo sulle probabilità di eventi congiunti - Metodologie di progetto dei programmi (programmazione top-down e programmazione strutturata) - Metodologie di analisi dei programmi: aspetti relativi alla correttezza e complessità - I sistemi informativi e le banche dati - Metodi di progettazione di sistemi informativi e di basi di dati - La macroanalisi da un punto di vista informatico di un problema relativo ad una rilevazione statistica - Analisi di un programma statistico e sua traduzione in un diagramma di flusso - Sviluppo di un programma di cui vengono fornite le specifiche, con la *stesura di diagramma a blocchi e minutazione di alcune parti* in ASSEMBLER IBM, COBOL o PL/1 - Altri linguaggi di programmazione, con particolare riferimento a FORTRAN, RPG, APL, BASIC, PASCAL - I linguaggi di gestione delle basi dati: linguaggi di definizione, di manipolazione, di interrogazione - Impostazione generale di un piano di lavoro e documentazione della procedura.

#### CALCOLATORI ELETTRONICI

Struttura generale dei sistemi di elaborazione; grandi sistemi, mini e micro elaboratori; funzioni dei sistemi operativi e *dei corredi programmativi di base - Circuiti logici - Componenti* principali dei calcolatori: registri, sbarre, memorie, unità aritmetiche e di governo, unità di interfaccia, unità periferiche - Sistemi multiprocessore - Tipi di istruzioni di macchina e assemblative e relativi linguaggi - Funzioni e struttura dei corredi programmativi di base e dei supervisori - Strutture dei dati e loro realizzazione con riferimento ai linguaggi assemblativi.

#### COMPILATORI E SISTEMI OPERATIVI

*a)* Elementi di un sistema di programmazione.

Strutture di dati, vettori, matrici, liste, alberi, grafi, tabelle - Linguaggi di programmazione - Processi sequenziali, processi paralleli, processi concorrenti.

*b)* Sintassi e semantica dei linguaggi di programmazione.

Linguaggi formali, analisi sintattica - Modelli di processatori: assemblatori, compilatori, interpreti - Semantica dei linguaggi di programmazione - Schemi di programma - Semantica dei programmi.

*c)* Compilatori.

Analizzatore lessicale, analizzatore sintattico, analizzatore semantico - Costruzione delle tavole di simboli - Costruzione del codice, ottimizzazione, gestione della memoria - Generazione del codice - Assemblamento.

*d)* Un interprete per un linguaggio ricorsivo.

Valutazione delle espressioni - Implementazione della ricursione - Gestione della memoria.

*e)* Sistemi operativi. Processi sequenziali.

Programmazione dell'I/O - Gestione delle interruzioni - Elaborazione in batch - Multiprogrammazione, multielaborazione.

*f)* Processi concorrenti.

Sezione critica, primitive di controllo - Tecniche di scheduling - Gestione della memoria, memorie a pagine.

*g)* Strutture di controllo dei programmi.

Iterazione e ricursione - La programmazione strutturata Valutazione delle prestazioni del software base.

#### FONDAMENTI DI TELE-INFORMATICA

Natura delle informazioni da scambiare - Struttura delle reti di comunicazione; principi di commutazione di circuito e di pacchetto - Principi di trasmissione dati; trasmissione in banda-base ed in banda-translata; modem; multiplatori a divisione di frequenza o di tempo, sia di tipo deterministico che statistico - Trasporto su un collegamento di dati; protocolli di comunicazione - Trasporto su una rete tele-informatica; proto-

colli di comunicazione ed organizzazione a strati delle funzioni di trasferimento e di utilizzazione - Modi di trattamento tele-informatico; trattamento a lotti e di tipo interattivo; interrogazione di basi di dati; gestione delle transazioni - Apparati terminali: loro caratteristiche architetturali in relazione ai diversi tipi di applicazione.

STATISTICA METODOLOGICA

Concetto e campo di applicazione della statistica - Rilevazioni statistiche: rilevazioni totali e parziali; scale di misurazione dei caratteri; piano della rilevazione; tecniche di rilevazione, revisione e spoglio dei modelli, elaborazione dei risultati; variabili e mutabili statistiche semplici e multiple - Rappresentazioni grafiche - Medie analitiche e medie di posizione: definizione, caratteristiche, proprietà e procedimenti di calcolo - Variabilità e mutabilità; misure assolute e relative di dispersione e di disuguaglianza; concetto e misure della concentrazione - Rapporti statistici; numeri indici - La distribuzione normale - Indici di asimmetria e di curtosi - Interpolazione e perequazione; rappresentazione analitica delle distribuzioni statistiche con particolare riguardo ai metodi di calcolo dei parametri; generalità sull'analisi delle serie storiche - Dissomiglianza; tabelle di cograduazione e contrograduazione; indici di dissomiglianza - Indipendenza e dipendenza assoluta; indice di contingenza; dipendenza in media; rapporto di correlazione; regressione e correlazione semplice, lineare e non lineare; indici di cograduazione; cenni sulla correlazione parziale e sulla correlazione multipla - Probabilità e frequenza; legge empirica del caso; probabilità totali, composte e condizionate; teorema di Bayes - Variabili casuali discrete; media e varianza; distribuzione binomiale; cenno sulle distribuzioni di Poisson, ipergeometrica e multinomiale - Variabili casuali continue: medie e varianza; distribuz. normale, t di Student, F di Fisher-Snedecor, chi quadrato di Pizzetti-Pearson; teorema del limite centrale - Rilevazioni campionarie; schemi di campionamento e formazione dei campioni; determinazione della numerosità del campione - Stima puntuale e stima per intervallo; intervalli di confidenza; il problema della verifica delle ipotesi - Principali problemi di inferenza su medie, percentuali, varianze, coefficienti di regressione e di correlazione - Analisi della varianza e della covarianza.

MATEMATICA

Elementi di calcolo combinatorio - Matrici e determinanti - Sistemi di equazioni lineari - Teoremi fondamentali sui limiti delle successioni - Serie numeriche - Funzioni di una variabile reale; concetto di limite e teoremi fondamentali sui limiti; funzioni continue e principali teoremi; infinitesimi e infiniti; funzione di funzione e funzione inversa; funzioni implicite; serie di funzioni - Derivate delle funzioni di una variabile reale: differenziale; regole di derivazione; teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange; regola dell'Hôpital, serie di Taylor e Mac Laurin; studio delle funzioni di una variabile reale - Generalità sulle funzioni di due o più variabili reali; derivate parziali e differenziale totale, massimi e minimi per le funzioni di due variabili - Concetto di integrale definito; proprietà; integrale di una funzione continua; funzione primitiva e integrale indefinito; regole di integrazione; cenno sugli integrali multipli e curvilinei - Cenno sulle equazioni differenziali e sistemi di equazioni differenziali.

PRINCIPI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano; potestà regolamentare della P.A. - Concetto di pubblica amministrazione: amministrazione centrale e periferica - Concetto di ente pubblico; enti pubblici territoriali; autarchia e autonomia - Rapporto di pubblico impiego - Organi e uffici - Gerarchia e direzione - Beni degli enti pubblici; beni demaniali e patrimoniali - Contratti della pubblica amministrazione - Attività della P.A.: attività discrezionale e vincolata - Procedimento amministrativo; atti amministrativi: classificazioni e tipi - Situazioni soggettive: diritti soggettivi, interessi legittimi ed interessi semplici - Ricorsi amministrativi e tutela giurisdizionale nei confronti della P.A. - Legislazione sui servizi statistici, con particolare riferimento al segreto statistico.

LINGUA INGLESE

Capacità di leggere e tradurre un testo di natura informatica.

B) *Concorso di cui al punto 2) dell'art. 1 del bando*

STATISTICA METODOLOGICA

Concetto e campo di applicazione della statistica - Rilevazioni statistiche; piano della rilevazione; revisione e spoglio dei modelli, tabellazione dei risultati - Variabili e mutabili statistiche semplici e multiple - Rappresentazioni grafiche - Variabilità e mutabilità; misure assolute e relative di dispersione e di disuguaglianza; concetto e misure della concentrazione - Rapporti statistici; numeri indici - La distribuzione normale - Indici di asimmetria e di curtosi - Dissomiglianza; tabelle di cograduazione e contrograduazione; indici di dissomiglianza - Indipendenza e dipendenza assoluta; indice di contingenza; dipendenza in media; rapporto di correlazione; regressione e correlazione semplice, lineare e non lineare; indici di cograduazione - Metodi di analisi statistica multivariata: analsi della varianza; regressione multipla; analisi fattoriale; analisi dei raggruppamenti; analisi discriminatoria; analisi delle tabelle di contingenza - Probabilità e frequenza; legge empirica del caso; probabilità totali, composte e condizionate; teorema di Bayes - Variabili casuali discrete; distribuzione binomiale; distribuzioni di Poisson, ipergeometrica e multinominale - Variabili casuali continue; distribuzione normale, teorema del limite centrale - Rilevazioni campionarie: schemi di campionamento e formazione dei campioni; determinazione della numerosità del campione - Stima puntuale e stima per intervallo; intervallo di confidenza; il problema della verifica delle ipotesi - Principali problemi di inferenza su medie, percentuali, varianze, coefficienti di regressione e di correlazione - t di Student, F di Fisher-Snedecor, chi quadrato di Pizzetti-Pearson; cenni sui principali tests non parametrici.

STATISTICA DEMOGRAFICA

Concetto e limiti della demografia - Popolazione residente e popolazione presente - Censimenti demografici - Le rilevazioni anagrafiche - Distribuzione territoriale della popolazione - Struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione.

Matrimoni: caratteristiche strutturali - Distribuzione dei matrimoni per età degli sposi, età media del matrimonio - Nuzialità generica e specifica.

Nascite: secondo il sesso, la filiazione, l'ordine di nascita - frequenza dei parti plurimi, stagionalità delle nascite - Natalità generica - Fecondità della donna - Indici sintetici di fecondità - Quozienti standardizzati - Produttività e prolificità matrimoniale.

Morti: mortalità generale: morti secondo l'età, il sesso, lo stato civile - Mortalità antenatale - Mortalità infantile endogena ed esogena - Tavole di mortalità - Mortalità per cause.

Migrazioni: caratteristiche del movimento migratorio - Rilevazioni delle migrazioni con l'estero e interne - L'urbanesimo - Cause ed effetti delle migrazioni.

Popolazione stabile, riproduttività della popolazione - Legge di Malthus e sviluppo logistico delle popolazioni - Revisioni demografiche.

STATISTICA ECONOMICA

Concetto e campo di applicazione della statistica economica - Popolazione e forze di lavoro - Contabilità nazionale - Produzione e distribuzione del reddito ai fattori della produzione - Formazione del capitale e ricchezza nazionale - Consumi privati e pubblici - Relazioni economiche con il resto del mondo - Relazioni intersettoriali (tavola imput-output) - Utilizzazione della tavola input-output ai fini della previsione e programmazione economica - Statistiche della produzione e numeri indici - Statistiche dei prezzi e numeri indici - Modelli teorici di sviluppo economico - L'analisi della domanda e la funzione del consumo - La produttività e la funzione della produzione.

ECONOMETRIA

Relazioni tra variabili; modello lineare a due variabili; proprietà degli stimatori; errori delle stime; modello lineare a più variabili - Problemi dei modelli lineari: variabili omesse; variabili non significative; multicollinearità, eteroscedasticità; errori delle osservazioni; autocorrelazioni; variabili ritardate.

Analisi delle serie temporali: ricerca delle componenti elementari: ciclo-trend, stagionalità, irregolarità; metodi di destagionalizzazione - Processi stocastici; autocorrelazione; processi auto-regressivi; processi media mobile; processi ARIMA; identificazione del modello e stima dei parametri.

ELEMENTI DI MATEMATICA

Elementi di calcolo combinatorio - Matrici e determinanti - Sistemi di equazioni lineari - Teoremi fondamentali sui limiti delle successioni - Serie numeriche - Funzioni di una variabile reale; concetto di limite e teoremi fondamentali sui limiti; funzioni continue e principali teoremi; infinitesimi; funzione di funzione e funzione inversa; funzioni implicite; serie di funzioni - Derivate delle funzioni di una variabile reale; differenziale; regole di derivazione; teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange; regola di de l'Hôpital; serie di Taylor e Mac Laurin; studio delle funzioni di una variabile reale - Generalità sulle funzioni di due o più variabili reali; derivate parziali e differenziale totale; massimi e minimi per le funzioni di due variabili - Concetto di integrale definito; proprietà; integrale di una funzione continua; cenno sugli integrali multipli e curvilinei - Cenno sulle equazioni differenziali - Capitalizzazione finanziaria ed attuariale; tavole finanziarie ed attuariali.

CALCOLO NUMERICO E CENNI SU ALCUNI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

Formule iterative per il calcolo di funzioni trascendenti - Ricerca delle radici di un polinomio - Soluzione di un sistema di equazioni lineari - Inversione di una matrice - Calcolo degli autovalori di una matrice - Metodi per la soluzione di equazioni differenziali - Interpolazione di funzioni non lineari - Generalità sui linguaggi di programmazione; il FORTRAN - Nozioni di APL.

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

LINGUA INGLESE

Capacità di leggere e tradurre un testo di natura statistica.

C) *Concorso di cui al punto 3) dell'art. 1 del bando*

Nozioni di statistica: rilevazioni statistiche - Rappresentazioni grafiche - Valori medi - Rapporti statistici e numeri indici - Variabilità e mutabilità - Distribuzioni di frequenze - Relazioni statistiche - Correlazione, regressione - Indagini per campione - Schemi di campionamento.

Censimenti demografici - Le rilevazioni anagrafiche - Distribuzione territoriale della popolazione - Struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione - Statistiche demografiche - Evoluzione delle popolazioni: modelli teorici, popolazione stazionaria e popolazione stabile.

Censimenti economici - Statistiche della produzione e della occupazione - Statistiche del commercio con l'estero, del commercio interno, dei prezzi, dei salari - Statistiche dei trasporti e delle comunicazioni - Conti economici nazionali - Statistiche dei consumi e dei bilanci familiari - Statistiche del credito, del risparmio e finanziarie.

*Il presidente dell'Istituto centrale di statistica*
REY

---

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

*All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria* - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (*a*) . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . . posti di consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della carriera direttiva di codesto Istituto, riservato ai laureati in ., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1985.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . a . (provincia di . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché (*b*) . . . .;

3) di essere residente a (*c*) . . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*d*) . . . . . . . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (*e*), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (*f*) . . . . . . . . .;

8) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . . . conseguito presso l'università o l'istituto superiore di . . . . . . . . . nell'anno accademico . . . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . con la qualifica di (*g*) . . . . . . . .;

10) di aver prestato servizio presso (*h*) . . . . . dal . . . . . al . . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . . . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (*i*) . . . . . . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, . . . . . .

Firma del candidato
. . . . . . . . . . (*l*)

---

(*a*) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(*b*) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(*c*) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(*d*) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali ne indichi i motivi.

(*e*) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(*f*) Indichi di aver prestato servizio militare o di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché, non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . . . . . . ovvero perché riformato.

(*g*) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(*h*) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(*i*) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(*l*) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

**(1119)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nelle province di Mantova e di Pavia**

Con decreto 4 dicembre 1984, n. 2785/San., del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della seguente sede farmaceutica rurale vacante e disponibile per il privato esercizio nella provincia di Mantova: Virgilio, sede n. 2.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Mantova, via Mazzini, 15, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 28 giugno 1985.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Mantova, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione in Milano, via Pontaccio n. 10 o presso il comune di Virgilio.

Con decreto 4 dicembre 1984, n. 2786/San., del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Pavia:

Castelletto di Branduzzo, sede unica;

Langosco, sede unica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Pavia, viale Matteotti, 73, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 28 giugno 1985.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Pavia, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia in Milano, via Pontaccio n. 10, o presso i comuni in cui sono le sedi farmaceutiche messe a concorso.

**(1195-1196)**

## REGIONE LIGURIA

**Concorsi a posti di personale di ruoli diversi presso le unità sanitarie locali della regione**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di assistente sociale coordinatore, di vigilatrice d'infanzia, di dietista, di assistente sanitario, di programmatore di centro elettronico, di perito industriale e di geometra presso le unità sanitarie locali della regione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base nel territorio, ufficio concorsi, della regione in Genova.

**(1197)**

## OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

**Concorsi a posti di personale amministrativo e tecnico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sei posti di capo ufficio (vice direttore amministrativo);

un posto di tecnico di laboratorio analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

**(1198)**

# R E G I O N I

## REGIONE SICILIA

LEGGE 11 gennaio 1985, n. **15.**

**Assunzione a carico della Regione delle spese dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e altre norme sull'occupazione giovanile.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che, in seguito al trasferimento dei poteri derivanti dalle emanande norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di pubblica istruzione, la Regione possa provvedere allo scioglimento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, l'onere finanziario relativo è assunto a carico della stessa.

Art. 2.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare annualmente le somme occorrenti ai fini dell'art. 1 della presente legge.

I legali rappresentanti dei consorzi sono tenuti a presentare all'assessorato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione sull'utilizzazione delle somme stesse.

Le somme non utilizzate dovranno essere versate in conto entrata del bilancio della Regione.

Art. 3.

Per l'attuazione dei precedenti articoli è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 400 milioni da erogare sulla base della relativa documentazione da allegarsi alla istanza di finanziamento.

Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi all'anno 1985 saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche.

Art. 4.

Nelle more dell'amanazione di norme organiche di recepimento della legge 16 maggio 1984, n. 138, che trova applicazione in Sicilia, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, per l'esercizio 1984 e sino al 1° giugno 1985, agli enti locali di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della predetta legge 16 maggio 1984, n. 138, le somme per il pagamento di emolumenti a tutti i soggetti avviati al lavoro per progetti o programmi a suo tempo approvati e finanziati dalla Regione o dallo Stato, pari ai cinque dodicesimi di quanto erogato nel corso dell'anno precedente.

A tal fine le amministrazioni locali dovranno avanzare apposita richiesta corredata di certificazioni attestative, per gli anni 1984 e 1985, prodotte dai legali rappresentanti dell'ente, del non ancora intervenuto rimborso o anticipazione da parte del Ministero dell'interno delle somme di cui al richiamato art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

E' fatto obbligo agli enti locali di restituire all'amministrazione regionale le somme già ricevute in acconto e quelle che riceveranno ai sensi della presente normativa, entro trenta giorni dalla data di disponibilità delle somme assegnate per le medesime finalità dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138.

Per le occorrenze relative all'esercizio 1984 si provvede con le disponibilità dei capitoli 10714 e 10738 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Per le occorrenze dal 1° gennaio al 31 maggio 1985 si provvede mediante apposito stanziamento di lire 70.000 milioni da iscrivere nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985.

Il termine previsto dall'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1985.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nell'esercizio 1985, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 5.

Al fine di accelerare le procedure per il recupero dalle competenti amministrazioni dello Stato delle somme anticipate dalla Regione per far fronte al pagamento di emolumenti alle unità giovanili in servizio, la presidenza della Regione è autorizzata a pubblicare in via provvisoria le graduatorie, formate dalle rispettive commissioni esaminatrici, relative alle prove di esame già espletate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine le procedure degli esami di idoneità già definite ai sensi delle predette norme, restano in ogni caso valide sempreché i soggetti che hanno sostenuto gli esami siano forniti dei requisiti previsti dalla legislazione statale e regionale sulla occupazione giovanile, di quelli generali per l'accesso ai pubblici impieghi, nonché di quelli specifici richiesti per la qualifica rivestita.

Art. 6.

Sugli stanziamenti previsti a carico dell'esercizio 1984 dall'art. 4 della presente legge, l'amministrazione competente è autorizzata ad assumere impegni di spesa entro e non oltre il 31 gennaio 1985.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 gennaio 1985

SARDO

ORDILE

**(601)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

**Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 86.000 |
| | semestrale | L. 48.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 119.000 |
| | semestrale | L. 66.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 114.000 |
| | semestrale | L. 63.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 101.000 |
| | semestrale | L. 56.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 196.000 |
| | semestrale | L. 110.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 35.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 33.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 39.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 21.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.100 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita *Italia* | *Estero* |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 77.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 42.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**